



CODICE ANTIMAFIA


CODICE ANTIMAFIA

Revisione 01  
Data 16 DIC. 2014  
Pag. 1 di 13

**CODICE ANTIMAFIA** - Parte III.C.1 DEL MOG 231

Data di emissione	N° di revisione	Descrizione della revisione
16 DIC. 2014	01	PRIMA EMISSIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CDA N. 148 DEL 16 DIC. 2014

**Verifica ed approvazione**

DOCUMENTO VERIFICATO DA:	DOCUMENTO APPROVATO DA:
Claudia Valentini 	CdA con del 148 del 16 dic. 2014

## INDICE

1.	PREMESSA .....	3
2.	FONTI NORMATIVE .....	3
3.	GLOSSARIO .....	3
4.	DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	4
5.	RESPONSABILE DEL PROCESSO.....	5
6.	DESCRIZIONE ATTIVITA' .....	6
6.1	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI OPERATIVITÀ DELL'ENTE E DELLE FIGURE CHIAVE .....	6
6.2	ANALISI PREVENTIVA DEL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA .....	6
6.3	ANALISI DEL RISCHIO INFILTRAZIONE MAFIOSA SUGLI AFFARI .....	7
6.4	MISURE DI SICUREZZA.....	8
6.5	MISURE PER IL PERSONALE.....	8
6.6	SELEZIONE DEL PERSONALE .....	8
6.7	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE .....	9
6.8	FORMAZIONE.....	9
6.9	MISURE VERSO I FORNITORI .....	9
6.10	MISURE VERSO I PARTNER.....	11
6.11	ALTRE MISURE .....	11
6.11.1	<i>Pagamenti ed altre transazioni finanziarie.....</i>	<i>11</i>
6.11.2	<i>Sicurezza fisica .....</i>	<i>12</i>
6.11.3	<i>Collaborazione .....</i>	<i>12</i>
6.11.4	<i>Segnalazioni.....</i>	<i>12</i>
6.11.5	<i>Revisione.....</i>	<i>13</i>
6.11.6	<i>Coordinamento .....</i>	<i>13</i>

## 1. PREMESSA

Questo codice è complementare agli altri regolamenti e codici dell'ente.

## 2. FONTI NORMATIVE

Art. 416-Bis C.P. – Associazioni di tipo mafioso anche straniero.

D.L.vo 231/2007

Art. 52 D.L.vo 231/2007 – Organi di controllo

Art. 25 octies D.L.vo 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 24-ter D.L.vo 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

Legge 13/08/2010 n. 136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n. 136

## 3. GLOSSARIO

**Affare:** attività avente rilevanza economica per l'ente, quali a titolo d'esempio non esaustivo: acquisto di beni o servizi, cessione di beni o servizi, partnership, associazioni di impresa, associazioni in partecipazione, acquisizione o cessione di partecipazioni in enti, partecipazione in consorzi, ecc..

**Antimafia:** con questo termine si intendono le attività a contrasto delle attività connesse alla criminalità organizzata adottate dall'ente al fine di prevenire e/o segnalare alle competenti Autorità infiltrazioni o contatti con l'ente.

**Associazione di tipo mafioso:** l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

**Attività mafiose:** si tratta delle attività legate ad organizzazioni criminali italiane ed estere.

Nell'ambito di applicazione della documentazione antimafia previsto all'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011:

- **Comunicazione antimafia:** consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
- **Informazione antimafia:** consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione

mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 dell'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011.

- **Autocertificazione antimafia:** solo in sostituzione della "Comunicazione antimafia" e nei casi previsti dall'art. 88, comma 4-bis e dall'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, è ammessa la presentazione della dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445.

**Tracciabilità dei flussi finanziari:** disposizioni contenute nella Legge 13/08/2010 n. 136 per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche; rappresenta un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell'economia legale.

**Filiera delle imprese:** espressione riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto; rientrano nel subappalto anche i cottimi indicati nella parte finale del comma 8 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.


#### 4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Le attività e le risorse organizzate tra loro al fine di prevenire od individuare attività mafiose, in violazione dell'art. 416 bis C.P.; dell'art. 25 octies D.L.vo 231/2001; dell'art. 24-ter D.L.vo 231/2001, commesse in danno dell'ente, attraverso l'ente od a favore dell'ente sono definite "processo antimafia".

Il processo antimafia è sotto-processo del "processo 231".

Lo schema che segue illustra le attività proprie del processo antimafia.

Il processo è continuo e dinamico su modello dei processi di miglioramento continuo.



**Attività preliminari di ricognizione**, si tratta delle attività necessarie ad acquisire le informazioni preliminari necessarie all'analisi dei rischi.

**Analisi dei rischi**, si tratta della individuazione e valutazione dei rischi all'interno dell'ente.

**Implementazione**, si tratta delle attività di implementazione delle misure di sicurezza individuate e scelte sulla base della analisi dei rischi.

**Verifica**, si tratta della verifica di efficacia ed efficienza delle misure adottate ed implementate per effetto del precedente attività.

**Monitoraggio**, si tratta delle attività di misura e controllo dello stato di avanzamento del processo.

**Informazioni e formazione**, si tratta delle attività di informazione a favore degli stake-holders dell'ente riguardo il processo antimafia, nonché delle attività di formazione inerenti a beneficio dei dipendenti dell'ente.

## **5. RESPONSABILE DEL PROCESSO**

Il Consiglio di Amministrazione individua e nomina nell'ente colui che è responsabile del funzionamento ed aggiornamento del processo "antimafia" (owner del processo), scegliendolo tra persone che offrono le massime garanzie di affidabilità, professionalità ed esperienza in relazione ai compiti affidati. Della nomina è data comunicazione al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza.

**Nella seduta del 16 dic. 2014 è stata nominata, quale Responsabile del processo Antimafia, la dott. Claudia Valentini, Direttore AA.II. e Legale.**

Il compito di responsabile del processo è incompatibile con i seguenti compiti:

- partecipazione all'Organismo di Vigilanza
- partecipazione al Collegio Sindacale
- partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il responsabile del processo può essere il medesimo del "processo 231", nel caso in cui gli owner dei processi siano due soggetti questi devono essere coordinati nelle loro attività a cura del Consiglio di Amministrazione.

In ogni momento il Consiglio di Amministrazione può revocare il compito dandone comunicazione motivata al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza.

### **Spetta al responsabile del processo:**

- informare il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza sull'andamento del processo, periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore a dodici mesi ed ogni volta in cui avvengano fatti rilevanti.
- predisporre un budget separato per il funzionamento del processo, nei termini previsti per la formazione del budget generale.
- assumere le necessarie attività gestionali, organizzative e di controllo per l'attuazione del processo all'interno dell'ente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, garantire le risorse necessarie al funzionamento del processo.

Tutti i processi operativi dell'ente, a cura di ciascun owner e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione e dell'organismo di Vigilanza, devono essere aggiornati in modo

da rispettare gli obblighi del processo 231 in genere e del processo antimafia in particolare.

## **6. DESCRIZIONE ATTIVITA'**

### **6.1 Individuazione delle aree di operatività dell'ente e delle figure chiave**

Il Consiglio di Amministrazione coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza annualmente predispone una mappa delle aree geografiche e dei settori ove l'ente svolge le proprie attività operative.

Il Consiglio di Amministrazione coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza annualmente, tenuto conto delle indicazioni emergenti dalla analisi dei rischi svolta per il processo 231 individua i ruoli e le figure chiave che operano nell'ente.

### **6.2 Analisi preventiva del rischio di infiltrazione mafiosa**

L'Organismo di Vigilanza annualmente sulla base della ricognizione geografica e di settore che precede svolge l'analisi preventiva del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività di impresa nelle aree e nei settori di operatività.

L'analisi ha lo scopo di individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate possano condizionare l'attività di impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Nello svolgimento della analisi l'O.d.V. può avvalersi dell'ausilio conoscitivo e del supporto offerto da istituzioni pubbliche, associazioni di categoria o di volontariato.

Ove possibile dovranno essere consultate le autorità pubbliche ed i soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali) al fine di acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

L'analisi deve tenere conto:

- dei provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili;
- delle relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;
- delle rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- delle statistiche ISTAT;
- degli studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;
- delle rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle Associazioni Imprenditoriali e sindacali, delle Associazioni Antiracket, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari nell'ambito dei diversi contesti territoriali;
- delle inchieste e delle cronache giornalistiche.

Le aree geografiche ed i settori di attività in cui è distribuita l'operatività dell'ente devono essere dunque classificati secondo la probabilità di accadimento del rischio di infiltrazione o contatto con organizzazioni criminali secondo la seguente scala degli "indici di attenzione".

<b>ALTO</b>	Alta probabilità di rischio. L'area geografica di operatività presenta diffusi e ripetuti episodi di infiltrazione mafiosa nella storicità recente. Il settore di attività è ripetutamente presente negli episodi. Le Autorità Pubbliche, Associazioni di Categoria, Sindacali, Antiracket segnalano un alto indice di rischio.
<b>MEDIO</b>	Media probabilità di rischio. L'area geografica rappresenta un alto indice di rischio ma il settore di attività è a basso rischio, ovvero, il settore di attività è ad alto rischio ma l'area geografica è a basso rischio. Gli episodi pur essendo numerosi nel più recente periodo sono diminuiti sensibilmente. Le Autorità Pubbliche, Associazioni di Categoria, Sindacali, Antiracket segnalano un medio indice di rischio.
<b>BASSO</b>	Bassa probabilità di rischio. Nell'area geografica e nel settore di attività, negli ultimi 5 anni, si segnalano sporadici episodi di infiltrazione mafiosa, ovvero gli episodi sono assenti. Non ci sono segnalazioni da parte di Autorità Pubbliche, Associazioni di Categoria, Sindacali, Antiracket.

Esempio di tabella della analisi preventiva.

INDICE DI RISCHIO	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ATTIVITÀ
<b>ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Campania               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Nola</li> <li>o Napoli</li> </ul> </li> <li>- Calabria</li> <li>- Sicilia</li> <li>- Puglia</li> </ul>	Appalti Opere Pubbliche
<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lombardia</li> <li>- Piemonte</li> </ul>	Appalti Opere Pubbliche
<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trentino Alto Adige</li> <li>- Toscana</li> </ul>	Appalti Opere Pubbliche

### 6.3 Analisi del rischio infiltrazione mafiosa sugli affari

Il Consiglio di Amministrazione definisce e mantiene aggiornato un elenco di quelli che sono gli affari da sottoporre ad analisi (affari da osservare).

Il responsabile del processo, annualmente, per gli affari da osservare esistenti e prima della conclusione di ogni nuovo affare da osservare svolge l'Analisi del rischio infiltrazione mafiosa.

Sono esclusi dalla analisi gli affari la cui incidenza economica è inferiore al ..% dei costi complessivi per servizi od acquisti dell'ente nell'anno precedente.

L'analisi ha lo scopo di individuare e valutare, tenuto conto degli indici di rischio di cui sopra e delle specifiche caratteristiche dell'affare, il rischio di infiltrazione mafiosa al fine di

stabilire le misure più opportune da adottare fino al blocco dell'affare.

Al fine di condurre la superiore analisi, a cura del responsabile del processo, deve essere valutata l'affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l'impresa.

A tal fine sono utilizzati i seguenti indici di attenzione:

- ai sensi della normativa antimafia, sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 6 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011 o per l'applicazione delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva come definita al punto 22;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

#### **6.4 Misure di sicurezza**

Le misure di sicurezza hanno lo scopo di ridurre i rischi, segue un elenco delle misure di sicurezza suddivise per scenari.

#### **6.5 Misure per il personale**

#### **6.6 Selezione del personale**

La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e



sulla base dei soli criteri di:

- professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- uguaglianza di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

Per la assunzione di personale a seguito di procedure di selezione devono essere prodotti dall'interessato:

- il certificato penale generale;
- il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

#### **6.7 Obbligo di comunicazione**

Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla società o all'impresa l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

#### **6.8 Formazione**

Il personale delle strutture o unità territoriali è informato, a cura della Dirigenza aziendale anche decentrata, circa i rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio.

La Dirigenza aziendale predispose corsi di formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

Le attività di formazione di cui sopra possono essere svolte anche mediante l'ausilio di istituzioni pubbliche, associazioni professionali o di volontariato.

#### **6.9 Misure verso i fornitori**

L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, nel rispetto della vigente normativa privacy, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:

- trasparenza delle procedure di selezione;
- pari opportunità di accesso;
- professionalità;
- affidabilità;
- economicità.

La Direzione Generale definisce e mantiene aggiornate, liste di fiducia di fornitori qualificati (vendor list), nelle quali iscrivere le aziende fornitrici in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri sopra indicati.

Tali liste sono a disposizione del Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza.

L'accertamento dei requisiti antimafia è effettuato nei confronti del fornitore prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture

pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, fatti comunque salvi i casi di cui al comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 per i quali la documentazione antimafia non è richiesta.

L'acquisizione sia della "Comunicazione antimafia" che della "Informazione antimafia", avviene tramite il sistema AVCPASS ai sensi dell'art. 97, comma 1, lettera c-bis del D.Lgs. n. 159/2011; solo nei casi previsti dall'art. 88, comma 4-bis e dall'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, è ammessa la sostituzione della "Comunicazione antimafia" con l' "Autocertificazione antimafia" fermo restando l'obbligo per l'ente di provvedere poi alla verifica di quanto dichiarato presso la Prefettura competente per sede del fornitore.

Finché la Banca Dati Nazionale Unica di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011 (SI.CE.ANT. - Sistema Certificazione Antimafia) non diventi operativa, il sistema AVCPASS non può rilasciare la certificazione antimafia, pertanto l'acquisizione sia della "Comunicazione antimafia" che della "Informazione antimafia", avviene mediante richiesta alla Prefettura competente per sede del fornitore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della Legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), l'iscrizione nell'elenco c.d. "WHITE LIST" di cui al comma 52 del medesimo articolo 1, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

A i fini dell'iscrizione del fornitore nella lista di fiducia (se esistente), fino a quando non sarà divenuto operativo il SI.CE.ANT., l'accertamento avviene tramite la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; è facoltà dell'ente esercitare verifiche a campione verso i fornitori mediante la richiesta alla Prefettura competente per sede del fornitore per ottenere il rilascio della "Comunicazione antimafia"; quando il SI.CE.ANT. sarà divenuto operativo, l'Ente acquisirà d'ufficio il rilascio della "Comunicazione antimafia".

Nell'ambito della definizione dei requisiti necessari per le liste di fiducia, il fornitore dichiara nell'istanza di iscrizione, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo dichiarazione e/o documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

Gli unici casi in cui la documentazione antimafia non è richiesta sono quelli elencati al comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011.

E' contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio durante l'esecuzione del contratto di appalto o durante il periodo di validità della lista di fiducia dell'Ente ove è stato iscritto, la sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 6 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011 o per l'applicazione delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché ogni altra circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con l'ente ricada nell'ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione corrispondente o la presentazione di una dichiarazione sostitutiva che attesta il loro possesso, costituisce

requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

Qualora il fornitore operi sulla base di un contratto di appalto (di qualsivoglia genere), il fornitore deve produrre, oltre che l'indicazione del CCNL applicabili agli addetti all'appalto, l'attestazione di tutti i dati utili affinché l'ente possa acquisire d'ufficio il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). L'obbligo si estende anche nei confronti dei subappaltatori/cottimisti del fornitore.

Se l'impresa appaltatrice intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto/subcontratto/cottimo o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione all'ente committente e produrre documentazione dell'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista (o interveniente ad altro titolo) dalla quale risulti l'adesione alla regole di questo CODICE.

Le verifiche antimafia sono imposte anche nei confronti dei subappaltatori/cottimisti del fornitore ove previsto.

La dichiarazione di dati falsi od incompleti comporta la risoluzione del contratto.

#### **6.10 Misure verso i partner**

L'ente sceglie i propri partner tenendo conto degli indici di attenzione di cui sopra.

Per quanto possibile si applicano ai partner le medesime misure sopra indicate riguardo la scelta dei fornitori.

#### **6.11 Altre misure**

##### **6.11.1 Pagamenti ed altre transazioni finanziarie**

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dei flussi finanziari sulla base di idonea documentazione e nel rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Tale obbligo si estende a tutta la filiera delle imprese che intervengono a vario titolo nell'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi.

Le cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma sono consentite solo verso cessionari qualificati.

Nell'ambito del contratto di appalto di lavori, forniture e servizi, non sono ammessi pagamenti in contanti verso nessuno dei soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità ed elencati all'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010.

Limitatamente alle spese effettuate dall'ente con il fondo economale, queste non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità. Tuttavia tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – vanno tipizzate dall'ente in un apposito regolamento interno nel quale siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste nei limiti di importo delle relative spese. Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità dell'ente.

Nell'ambito del contratto di appalto di lavori, forniture e servizi, l'uso dell'assegno bancario o postale è ammesso solo per le spese indicate all'art. 3, comma 2 della Legge n.

	<b>CODICE ANTIMAFIA</b>
<b>CODICE ANTIMAFIA</b>	<b>Revisione 01</b> <b>Data 16 DIC. 2014</b> <b>Pag. 12 di 13</b>

136/2010.

#### **6.11.2 Sicurezza fisica**

I responsabili delle strutture territoriali, sulla base di regole stabilite dall'ente, garantiscono un'efficace vigilanza, tale da consentire l'accesso all'area dell'impresa soltanto a persone o mezzi autorizzati.

A questo scopo, se possibile, devono essere attivati sistemi idonei ad assicurare il controllo degli ingressi nell'area d'impresa.

Il documento identificativo può essere richiesto dal personale di vigilanza; in caso di diniego, è impedito l'ingresso e ne è data informazione alla Direzione della struttura.

#### **6.11.3 Collaborazione**

Nell'ambito dell'attivazione di un sistema di reti territoriali, deve essere concretamente favorita la partecipazione a protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito di aree territoriali, specificamente definite, dove l'impresa si trovi ad operare con altre imprese o gruppi.

#### **6.11.4 Segnalazioni**

E' fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro dell'impresa di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'autorità di polizia e L'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

E' altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la il Collegio Sindacale ed il Consiglio di amministrazione.

L'obbligo di segnalazione non esclude l'ulteriore obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Direzione.

L'impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

Per la segnalazione, anche in forma anonima, di rischi concreti di infiltrazione criminale, sarà anche attivato l'indirizzo email :

organismodivigilanza@vus.it.



CODICE ANTIMAFIA

CODICE ANTIMAFIA

Revisione 01  
Data 16 DIC. 2014  
Pag. 13 di 13

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

#### **6.11.5 Revisione**

Questo codice è tenuto aggiornato a cura del Responsabile.

#### **6.11.6 Coordinamento**

La puntuale osservanza delle regole contenute in questo CODICE costituisce un elemento positivo ai fini della valutazione di professionalità.

A cura del Consiglio di Amministrazione le strutture dell'ente sono coordinate al fine di assicurare il pieno recepimento delle presenti disposizioni.